



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 63

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Avvocato Enzo Terenzi.

Data 13.5.2015

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Terracina n. 21 del 6.2.2012 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011;

CONSIDERATO, pertanto, che l'organo straordinario della liquidazione è competente relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2010;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTE le n. 4 istanze presentate dall'Avv. Alessandro Terenzi in nome e per conto dell'Avv. Enzo Terenzi in data 17.1.2012 ed assunte ai numeri di protocollo n. 328, 329, 330 e 331 in data 19.1.2012, con le quali il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del Comune di Terracina dei seguenti crediti:

importo	causale
1) euro 3.609,85 (prot. n. 328/2012)	Spese di lite liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con decreto ingiuntivo Tribunale di Latina-Terracina n. 105/2005; euro 1.502,45 relative ad atto di precetto del 13.11.2007; nota spese per euro 462,84 per pignoramento presso terzi innanzi Tribunale di Latina-Terracina n. R.G. 85/05 (<i>rectius</i> 85/08); nota spese per euro 1.644,54 per accertamento obbligo di terzo incardinato avanti Tribunale di Latina-Terracina n. R.G. 447/2005.
2) euro 3.606,15 (prot. n. 329/2012)	Spese di lite liquidate in euro 495,00, oltre accessori, con decreto ingiuntivo Tribunale di Latina-Terracina n. 30/2005; euro 1.498,77 relative ad atto di precetto del 13.11.2007; nota spese per euro 462,84 per pignoramento presso terzi innanzi Tribunale di Latina-Terracina n. R.G.

h h

	86/05 (<i>rectius</i> , 86/08); nota spese per euro 1644,54 per accertamento obbligo di terzo incardinato avanti Tribunale di Latina-Terracina n. R.G. 448/2005.
3) euro 3.686,21 (prot. n. 330/2012)	Spese di lite liquidate in euro 570,00, oltre accessori, con decreto ingiuntivo Tribunale di Latina-Terracina n. 51/2005; euro 1.578,83 relative ad atto di precetto del 13.11.2007; nota spese per euro 462,84 per pignoramento presso terzi innanzi Tribunale di Latina-Terracina n. R.G. 84/05; nota spese per euro 1.644,54 per accertamento obbligo di terzo incardinato avanti Tribunale di Latina-Terracina n. R.G. 446/2005.
4) euro 4.148,01 (prot. n. 331/2012)	Ordinanza del 9.2.2007 di liquidazione spese legali e dichiarazione estinzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi incardinata innanzi al Tribunale di Latina-Terracina, n. R.G. 224/06 per euro 1.328,67; Ordinanza del 9.2.2007 di liquidazione spese legali e dichiarazione estinzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi incardinata innanzi al Tribunale di Latina-Terracina, n. R.G. 225/06 per euro 1.382,67; Ordinanza del 9.2.2007 di liquidazione spese legali e dichiarazione estinzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi incardinata innanzi al Tribunale di Latina-Terracina, n. R.G. 226/06 per euro 1.328,67.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 252, comma 3, del testo unico nella massa passiva della liquidazione possono essere inseriti i debiti di bilancio e i debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui al citato articolo 194 e che pertanto i reclamati interessi sulle spese di lite liquidate dai decreti ingiuntivi Tribunale di Latina-Terracina n. 105/2005, n. 30/2005 e n. 51/2005 non possono essere ammessi in quanto non rientrano in alcuna delle fattispecie di debito fuori bilancio del predetto articolo 194;

CONSIDERATO che gli atti di precetto del 13.11.2007 di cui ai nn. 1, 2 e 3 contengono sia le sorti capitali riferite alle spese di lite liquidate con i decreti ingiuntivi Tribunale di Latina-Terracina n. 105/2005, n. 30/2005 e n. 51/2005 già richieste e che pertanto le relative somme vano escluse dalla massa passiva;

CONSIDERATO che gli atti di precetto del 13.11.2007 di cui ai nn. 1, 2 e 3 contengono anche le spese degli atti di precetto del 17.3.2006 che non possono essere ammesse alla massa passiva in quanto a seguito dei predetti atti sono state iniziate apposite procedure esecutive mobiliari conclusesi negativamente ed a seguito delle quali con ordinanze del Tribunale di Latina-Terracina indicate al n. 4 della tabella di cui sopra sono state liquidate a favore del creditore le relative spese. Inoltre, invia di principio, le spese ed i compensi per i precetti del 17.3.2006 non possono essere richiesti con i successivi precetti del 13.11.2007. A tale proposito la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che le spese del precetto in rinnovazione gravano sul creditore (*cf. C. Cassazione, Sez. III, n. 10572 del 9.5.2007; Sez. III, n. 20836 del 26.9.2006; Sez. III, n. 8298 del 12.4.2011; Sez. III, n. 19876 del 29.8.2013*);

CONSIDERATO che le sole spese degli atti precetto del 13.11.2007 e le note spese dei pignoramenti presso terzi promosso avanti il Tribunale di Latina-Terracina n. RG 84/08, 85/08 e 86/08 si riferiscono a procedure esecutive non proseguite a seguito della dichiarazione del dissesto del Comune di Terracina così come peraltro accertato dal predetto Tribunale con le sentenze 153/2012, 154/2012 e 155/2012 e che pertanto possono essere ammesse alla massa passiva ai sensi dell'articolo 248 del testo unico;

CONSIDERATO che i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo per i quali il creditore ha presentato le note indicate ai nn. 1, 2 e 3 della tabella di cui sopra si sono conclusi con le sentenze del Tribunale di Latina-Terracina n. 153/2012, n. 154/2012 e n. 155/2012 che hanno riconosciuto al creditore le spese di lite di euro 850,00, oltre accessori, per ciascun giudizio e che pertanto gli importi di dette note non possono essere ammesse alla massa passiva;

CONSIDERATO che le ordinanze del Tribunale di Latina-Terracina del 9.2.2007 di cui al n. 4 della tabella di cui sopra hanno liquidato a favore del creditore la somma di euro 300,00 per spese e funzioni di procuratore, oltre CPA e IVA, per ogni esecuzione forzata e che pertanto il relativo credito riconosciuto da ciascuna ordinanza è di euro 428,22 e non 1.328,67 come invece preteso dal creditore;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le spese legali liquidate con le sentenze del Tribunale di Latina-Terracina n. 153/2012, n. 154/2012 e n. 155/2012, trasmesse dal creditore con nota del 17.12.2013 ed assunta in pari data al numero di protocollo 977/I l'epoca in cui è insorta la relativa obbligazione coincide con quella di deposito delle decisioni stesse, avvenuto in data 30.5.2012, per cui il debito non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione;

h h



- VISTA la nota n. 822 del 5.12.2014 con cui questa Commissione ha comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dei crediti di cui sopra;
- VISTA la nota del 16.12.2014 acquisita in pari data al n. di protocollo 844, con cui il creditore ha fornito le proprie controdeduzioni in riferimento al suddetto avvio del procedimento;
- VISTA la nota n. 645 del 10.2.105 con cui questa Commissione ha fornito ulteriori elementi in relazione alle controdeduzioni fornite dal creditore;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

1. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina gli interessi vantati dall'Avv. Enzo Terenzi sui crediti riferiti alle spese di lite liquidate con decreti ingiuntivi del Tribunale di Latina-Terracina n. 105/2005, n. 30/2005 e n. 51/2005 in quanto non rientranti in alcuna delle fattispecie di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. che, ai sensi dell'articolo 252, comma 3, del richiamato testo unico, possono essere ammessi nella predetta massa passiva;
2. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione i crediti vantati dall'Avvocato Enzo Terenzi nei confronti del Comune di Terracina gli importi indicati negli atti di precetto 13.11.2007 quali spese dei precedenti atti precetto del 17.3.2006 per le motivazioni espresse in premessa;
3. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione i crediti vantati dall'Avvocato Enzo Terenzi nei confronti del Comune di Terracina gli importi indicati negli atti di precetto 13.11.2007 come sorti capitali riferite alle spese di lite liquidate con i decreti ingiuntivi del Tribunale di Latina-Terracina n. 105/2005, n. 30/2005 e n. 51/2005 in quanto già richiesti in via autonoma così come indicato in premessa;
4. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione i crediti vantati dall'Avvocato Enzo Terenzi nei confronti del Comune di Terracina con le note spese per l'accertamento dell'obbligo del terzo nella misura in esse indicate per le motivazioni indicate in premessa;
5. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione i debiti relativi alle spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Latina – Terracina con sentenze n. 153/2012, n. 154/2012 e n. 155/2012 in quanto, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del T.U.E.L., non rientrano nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione ma dell'Amministrazione comunale;
6. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito di euro 2.863,35 pari alla differenza tra la maggior somma di euro 4.148,01 vantate dall'Avv. Enzo Terenzi in riferimento alle ordinanze del tribunale di Latina-Terracina del 9.2.2007 e la somma di euro 1.284,66 effettivamente riconosciuta dalle predette ordinanze;
7. di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro 2.090,69, riferito alle spese di giudizio liquidate con i decreti ingiuntivi del Tribunale di Latina-Terracina n. 105/2005, n. 30/2005 e n. 51/2005 a favore del creditore e a carico del Comune di Terracina;
8. di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro 839,91 riferito alle spese dei tre atti di precetto del 13.11.2007;
9. di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito riferito alle note spese dei pignoramenti presso terzi promosso avanti il Tribunale di Latina-Terracina n. RG 84/08, 85/08 e 86/08 per un totale di euro 1.388,52
10. di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro 1.446,66 riferito alle spese di giudizio liquidate con le ordinanze del Tribunale di Latina-Terracina del 9.2.2007 a favore del creditore e a carico del Comune di Terracina;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al responsabile del Settore Affari Legali, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria nei prescritti termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 21 MAG 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 21 MAG 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quinto Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

ca. m.